

# Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28/03/2019

### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di marzo alle ore 18:00, presso apposita sala del Comune di Valsamoggia, convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P	
ZANETTI ANGELO	PRESIDENTE	F	P	
MACCAFERRI MARCO	CONSIGLIERE	F	P	X
ALIMONTI GIULIANA	CONSIGLIERE		A	
DEMARIA PATRIZIA	CONSIGLIERE	F	P	X
BALDINI LORENZO	CONSIGLIERE	F	P	
ZAGNONI JURI	CONSIGLIERE	F	P	
PARONI CORRADO	CONSIGLIERE	F	P	
GAIBA SILVIA	CONSIGLIERE	F	P	
LOLLI JURI	CONSIGLIERE	F	P	
CALLIGOLA SIMONE	CONSIGLIERE	F	P	
RIMONDI SIMONE	CONSIGLIERE	C	P	
NEGRINI FABIO	CONSIGLIERE		A	
STANZANI MICHELE	CONSIGLIERE	C	P	X
MIGLIORI FILIPPO	CONSIGLIERE	C	P	
MUSI EUGENIO	CONSIGLIERE	C	P	
OSTI MARCELLA	CONSIGLIERE		A	
RUBINI SILVIA	VICE SINDACO		A	
DARDI FABIO	ASSESSORE		P	
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE		P	
GOVONI FEDERICA	ASSESSORE		P	

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Anna Rosa Ciccia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Angelo Zanetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**La seduta si tiene presso il Municipio di Bazzano.**

**Il Presidente del Consiglio Comunale riepiloga le decisioni assunte in Conferenza Capigruppo; pertanto gli argomenti che riguardano il bilancio, iscritti ai numeri dall'1 all'8 dell'ordine del giorno, saranno trattati in un'unica discussione e votati separatamente.**

**La sintesi della discussione viene riportata nella deliberazione di approvazione del bilancio.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Visto:**

la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall'1/1/2014, il Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;

### **Premesso che:**

l'art. 1 commi da 639 a 703, della legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni istituisce a decorrere dal 01/01/2014 la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI e TA.SI.;

### **Visti:**

il comma 654, della legge sopra citata, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al Servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TA.RI in conformità al piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

### **Richiamata:**

la legge regionale 23/11/2011 n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che:

ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con decorrenza dall'01/01/2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio in via esclusiva ed in forma associata, delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

all'art. 3 individua nell'intero territorio regionale l'ambito territoriale ottimale;

all'art. 7 comma 5, lettere a) e b), prevede che la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e la relativa approvazione dei piani economico finanziari previa acquisizione di un parere in merito da parte del Consiglio locale, rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito di Atersir;

la Legge Regionale del 05/10/2015 n. 16 avente ad oggetto: "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)" in particolare l'art. n. 4 "Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio";

**Rilevato** che alla luce del quadro normativo di cui sopra, Atersir risulta essere l'ente di governo del bacino territoriale ottimale della Regione Emilia Romagna ed in quanto tale competente alla scelta

della forma di gestione, all'affidamento della gestione e relativo controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto riguarda il settore rifiuti urbani;

**Preso atto** che Atersir ha redatto due piani finanziari sulla base delle indicazioni dei due Gestori, Hera spa e Cosea Ambiente, che svolgono il servizio sul territorio di Valsamoggia ed approvati dallo stesso con delibere di consiglio locale n. 15 del 22 febbraio 2019 e n. 19 del 13 marzo 2019, i quali vengono accorpati in un unico piano finanziario che deve essere integrato nella parte relativa ai costi amministrativi (CARC) sostenuti dal Comune, e dal fondo rischi e crediti integrato nei (CCD);

**Preso atto** che in conseguenza della L. R. 16/2015 è stato costituito un fondo per i Comuni Virtuosi, a partire dall'annualità 2016 e che in data 07/04/2016 il Consiglio di ambito ha approvato il Regolamento per l'applicazione dello stesso;

**Tenuto conto** che il Piano finanziario elaborato individua complessivamente costi di gestione del servizio, e più precisamente: euro 5.197.807,40 al netto del contributo a carico MIUR per le istituzioni scolastiche pari ad euro 18.849,18 (dato anno 2018);

**Richiamato** l'art 1 della legge 147/2013 e successive modificazioni il quale prevede:

- la TA.RI deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (comma 653-654);
- l'applicazione del tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs n. 504/1992 (legge n. 147/2013 art. 1 comma 666);
- la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe TA.RI. , in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. (comma 683);

**Visto** la legge 147/2013, art. 1 comma 652 "Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti ..... omissis ..... ";

#### **Richiamati:**

- l'articolo 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con cui è previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**Richiamati:**

- il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17/12/2018), con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02/02/2019), con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

**Visto** inoltre l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Dato atto** che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**Richiamate** le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” pubblicate l'8 febbraio 2018, ed aggiornate nel 2019 dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale per supportare gli Enti nell'applicazione della disposizione;

**Atteso** che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

**Osservato** che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

**Evidenziato** che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni di gestori e comuni: le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

**Dato atto** che:

- *"le risultanze del fabbisogno standard"* del Comune di Valsamoggia sono state determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida in collaborazione con il Servizio Ambiente, competente per materia, avendo a riferimento i dati ad oggi conosciuti e che il *"costo standard"* di gestione di una tonnellata di rifiuti risulta pari a € 294,64;

- Ifel (istituto per la finanza locale) ha pubblicato una nota di approfondimento il 14/2/19 "costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) allo scopo di fornire un ausilio al Comune nel calcolo del costo standard per tonnellata di rifiuti trattati, ha predisposto un applicativo di simulazione costruito utilizzando un formato del tutto simile all'esempio di cui all'allegato 2 delle linee guida del Mef. Sulla base dei dati risultanti da tale simulazione il costo del servizio gestore indicato nel pef 2019 di questo comune risulta comunque inferiore al costo standard complessivo.

- tale scostamento va considerato alla luce dei profili metodologici sopra richiamati e, per l'anno 2019, rappresenta solo un paradigma di confronto per permettere all'ente di valutare l'andamento della gestione del servizio;

**Visto** il Regolamento comunale vigente in materia di TA.RI.;

**Ritenuto opportuno** che le tariffe Tari per l'anno 2018 siano determinate in coerenza con i criteri di cui all'art. 1 comma 652, della legge 147/2013, nel rispetto del principio "chi inquina paga". Non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base di indici di produttività quantitativi e qualitativi per le utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) graduati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 158/1999 e del contesto territoriale e della necessità di assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

la tari è corrisposta in base a tariffa, monomia, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

L'Ente si era avvalso nell'anno 2015 dell'assistenza di esperti altamente specializzati e di provata esperienza a livello nazionale nel settore, che hanno supportato gli uffici competenti nella formulazione dell'articolazione tariffaria di cui al presente provvedimento, il cui studio completo è conservato agli atti, e gli stessi criteri sono stati applicati nella determinazione delle tariffe per l'anno 2019;

**Dato atto** che:

l'articolazione tariffaria approvata con il presente atto assicura la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019;

il mancato introito derivante dalle agevolazioni contenute nel regolamento trova copertura in risorse diverse dai proventi del tributo;

**Dato atto** che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Bilancio in data 20/03/2019;

**Visti:** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi sulla proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Servizio Entrate Pallotti Carmen e dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Barbieri Claudia, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Visti:

\* il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

\* lo Statuto Comunale

\* il Regolamento generale delle entrate

**Udita** l'illustrazione congiunta degli argomenti che riguardano il bilancio, iscritti ai punti dall'1 all'8 dell'ordine del giorno, da parte del **Consigliere Baldini Lorenzo**.

**Udita** la discussione tra i Consiglieri intervenuti, che si riporta in sintesi nella deliberazione di approvazione del bilancio.

Con voti favorevoli 10 e 4 contrari (Consiglieri Rimondi Simone e Stanzani Michele – G.C. Civicamente Samoggia; Consiglieri Migliori Filippo e Musi Eugenio – G.C. Movimento 5 stelle) - resi nelle forme di legge

presenti n. 14 Consiglieri comunali – votanti n. 14

**DELIBERA**

1. di approvare il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al Servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 sulla base dei criteri sopra citati, trasmessi dall'autorità d'ambito competente, e integrati con i costi amministrativi (CARC) e dal Fondo rischi e crediti (CCD) a carico del Comune di

Valsamoggia, piano che ammonta a complessivi euro 5.216.656,58 comprensivi di IVA 10% allegato C al presente atto.

2. di prendere atto che la tariffa a carico dell'utenza viene calcolata sull'importo di 5.197.807,40 somma al netto del contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche di € 18.849,18 (dato anno 2018);

3. di prendere atto che i Piani economici finanziari, comprensivi delle relazioni descrittive dei servizi previsti per l'anno 2018, sono state approvate da ATERSIR con delibere del consiglio d'ambito n. 15 in data 22/02/2019 e n. 19 del 13 marzo 2019, delle quali si dà e si prende atto con la presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegati A e B)

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);

5. di dare atto che la presente deliberazione è adottata nell'esercizio della potestà regolamentare generale art. 52 del decreto legislativo 446/1997 e che pertanto la stessa contiene norme a carattere regolamentare;

6. di approvare per l'anno 2019 – in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al punto 1 – le tariffe della tassa sui rifiuti IUC –TA.RI per il Comune di Valsamoggia, allegato D al presente atto;

7. di dare atto che il mancato introito derivante dalle agevolazioni nel regolamento TARI trova copertura in risorse diverse dai proventi del tributo;

8. Di prendere atto che dal raffronto tra costi effettivi riportati nel Piano ed il fabbisogno standard determinato per il 2019 in base alle istruzioni operative contenute nelle linee guida del MEF, viene evidenziato un dato del costo effettivo inferiore al fabbisogno, e che tale scostamento, alla luce anche dei profili metodologici in premessa richiamati, per l'anno 2019 rappresenta, sostanzialmente, un paradigma di confronto per permettere all'Ente di valutare l'andamento della gestione del servizio.

9. di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, con aliquota pari al 5%, come stabilito dalla Città Metropolitana di Bologna con Atto del Sindaco Metropolitano n. 250/2019.

10. di dare atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l'esercizio 2019 in corso di approvazione.

11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (Legge n. 214/2011).

Infine **il Consiglio Comunale**, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione espressa nei modi e forme di legge, dal seguente esito:  
voti favorevoli 10 e 4 contrari (Consiglieri Rimondi Simone e Stanzani Michele – G.C. Civicamente

Samoggia; Consiglieri Migliori Filippo e Musi Eugenio – G.C. Movimento 5 stelle)  
presenti n. 14 componenti – votanti n. 14

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.



# Comune di Valsamoggia

## Città Metropolitana di Bologna

### Parere di regolarità tecnica

---

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE  
TARIFFE TARI ANNO 2019**

#### **PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE**

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 32 del 18/03/2019 , il sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

*Valsamoggia, 21/03/2019*

Il Responsabile del Servizio  
PALLOTTI CARMEN

# Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

---

## Parere di regolarità contabile

---

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE  
TARIFFE TARI ANNO 2019**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 32 del 18/03/2019 si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

*Valsamoggia, 22/03/2019*

Il ragioniere capo  
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Angelo Zanetti

IL SEGRETARIO / F.F.

Anna Rosa Ciccia

---

## DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/04/2019 .

Valsamoggia, 04/04/2019

L' incaricato di Segreteria

*Chiara Biagini*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 14/04/2019, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000